

3.1p INFORMAZIONI PER OMESSO PAGAMENTO

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, viene notificato a mezzo di raccomandata A.R. un avviso di sollecito. Tale provvedimento indicherà la somma da versare, con addebito delle spese di notifica e l'avvertenza che, in caso di inadempimento si applicheranno la sanzione per omesso/parziale pagamento oltre agli interessi di mora.

Nel caso in cui il contribuente, anche in seguito alla notifica dell'avviso di sollecito, non provveda a regolarizzare la propria posizione contributiva viene notificato un atto di accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione delle sanzioni oltre agli interessi di mora ed alle ulteriori spese di notifica.

A partire dal 1° gennaio 2020, a norma dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160/2019, l'atto di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati che comprendono imposte, interessi e sanzioni. Trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso, l'atto costituisce titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, per la riscossione delle somme indicate.

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione dell'ammontare dovuto è affidata al Concessionario dell'Ente per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con le modalità ed i termini previsti dall'art. 1, comma 792 della legge n. 160/2019. Conseguentemente il pagamento dovrà essere effettuato presso il Concessionario. Al soggetto incaricato della Riscossione spetteranno gli oneri di riscossione, gli interessi di mora nella misura fissata ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive a carico del debitore.

DAL REGOLAMENTO COMUNALE:

Articolo 28

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 26 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Nell'attività di recupero delle annualità pregresse non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi risulti inferiore ad euro 12,00.
9. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.